

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori D'ALÌ, VEGAS, LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI, CENTARO, RIZZI, AZZOLLINI, GRECO, SELLA di MONTELUCE, ZEFFIRELLI, LAURO, BALDINI, GAWRONSKI, PASTORE, MANFREDI, MUNGARI, TONIOLLI, DE ANNA, CAMBER, TERRACINI, MAGGIORE, TRAVAGLIA, ASCIUTTI e PERA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sull'associazionismo

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazionismo è fenomeno ormai consolidato e tipico del nostro tempo, che proviene dalla istanza di rappresentatività di situazioni e di sentimenti che sorgono spontaneamente nella evoluzione sociale. Sono indubbi i meriti che l'Associazionismo spontaneo ha accumulato in molti anni di attività ed esperienza e nelle conquiste civili e sociali.

Il nostro ordinamento ha in più fasi ritenuto di dovere giustamente conferire al mondo dell'Associazionismo legittimità e

opportunità di espressione delle proprie istanze con forza tale da poter incidere sulle decisioni di organi e di enti di grande rilevanza e potere nella struttura pubblica del Paese.

Moltissime commissioni ministeriali, organi consultivi, decisionali, programmatici, amministrazioni sia centrali che periferiche e industrie che erogano servizi pubblici vedono la presenza dei rappresentanti di Associazioni spontanee che vengono così

legittimate a rappresentare vastissime fasce di popolazione.

È umana conseguenza che ciò possa creare occasioni di strumentale interpretazione delle opportunità e di conseguente distorsione delle finalità e degli encomiabili scopi alla base del fenomeno associazionistico e della legittimazione e dei poteri che leggi dello Stato hanno inteso conferirgli.

Si ritiene pertanto opportuno che il Parlamento si doti di uno strumento di indagine che gli consenta di verificare la rispondenza tra scopi, capacità rappresentativa, congruità dei poteri e validità dei risultati delle realtà in cui l'associazionismo ha concretizzato il suo modo di essere e di partecipare alle pubbliche decisioni nel nostro Paese.

La Commissione potrà così verificare l'efficienza e la efficacia dell'esercizio dei richiamati poteri derivanti dalla presenza dei rappresentanti delle associazioni nei vari consessi e la loro rispondenza ad un corretto sinallagma quantitativo e qualitativo di scopo e di risultato tra le associazioni e gli interessi di cui si fanno portatori.

Inoltre la Commissione potrà elaborare proposte per correggere le eventuali distorsioni verificatesi nel perseguimento degli scopi e delle finalità del fenomeno associazionistico e dare al legislatore utili suggerimenti per rendere sempre più incisiva e rispondente alla realtà socio economica del Paese la presenza delle associazioni che ritengono di porsi come rappresentative di vaste fasce di popolazione.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da venti senatori oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi in materia di associazionismo.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi utili a verificare:

*a)* la relazione di congruità esistente tra aderenti e sostenitori delle associazioni che intendono rappresentare categorie e tra la loro rilevanza e l'ampiezza e vastità del concetto di rappresentatività;

*b)* la reale giustificazione della presenza con potestà di tali associazioni in organi deliberanti o consultivi, o in ogni modo decisionali di enti e strutture pubbliche centrali e periferiche;

*c)* eventuali distorsioni derivanti da una eccessiva proliferazione del numero delle associazioni in relazione alle categorie ed in funzione della possibilità di accesso ai suddetti organi;

*d)* meccanismi di finanziamento pubblico all'associazionismo ed eventuali eccessi e distorsioni;

*e)* elaborare proposte legislative e regolamentari per razionalizzare e rendere più efficiente e realistico il meccanismo di rappresentatività delle associazioni.

Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione, sono disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

#### Art. 4.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dal suo insediamento.

#### Art. 5.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

**Art. 6.**

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti di ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

**Art. 7.**

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie – ovvero concorre a compiere – atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.





